



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Atto del Presidente n. **52**

del 28/04/2021

Classificazione: 07-09-03 2020/4

Oggetto: COMUNE DI FAENZA - ENOMONDO S.R.L. - PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 53 LR 24/2017 PER AMPLIAMENTO PIAZZALI DI DEPOSITO A SERVIZIO DELL'ATTIVITÀ ESISTENTE A FAENZA IN VIA CONVERTITE 8.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:

"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto..... omissis";

VISTO l'art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita:

"Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci"

VISTA la nota dell'Unione della Romagna Faentina del 09/12/2020 (ns PG 31104) con la quale è stata convocata la conferenza dei servizi in modalità asincrona ed ha trasmesso la documentazione relativa al procedimento ai sensi dell'art. 53 LR 24/2017 procedimento ai sensi dell'art. 53 LR 24/2017 per ampliamento piazzali di deposito a servizio dell'attività esistente a Faenza in via Convertite 8.

VISTE le successive note dell'Unione della Romagna Faentina del 22/01/2021 (ns PG1878); del 03/03/2021 (ns PG 5750); del 06/04/2021 (ns PG 9054); del 14/04/2021 (ns PG 10004) con la quale è stata trasmessa la documentazione necessaria ai fini dell'espressione della Provincia di Ravenna.

VISTA la L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, ed in particolare l'art. 4, comma 4 che dispone:

4. Fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto, entro il termine di cui al comma 1 possono altresì essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge:

...

e) gli atti negoziali e i procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica

(...)

VISTO l'art. 53 della L.R. 24/2017 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del suolo":

1. Fuori dai casi di progetti sottoposti a VIA, per i quali operano le modalità di coordinamento e integrazione dei procedimenti previste dalla normativa di settore, gli enti e i soggetti interessati possono promuovere lo svolgimento del procedimento unico disciplinato del presente articolo per l'approvazione del progetto definitivo o esecutivo dei seguenti interventi e opere:

a) opere pubbliche e opere qualificate dalla legislazione di interesse pubblico, di rilievo regionale, metropolitano, d'area vasta o comunale;

b) interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio di impresa ovvero interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate, nell'area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività.

2. L'approvazione del progetto delle opere e interventi elencati al comma 1 attraverso il presente procedimento unico consente:

a) di acquisire tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'opera o intervento secondo la legislazione vigente;

b) di approvare la localizzazione delle opere e interventi non previsti dal PUG, dall'accordo operativo o dal piano attuativo di iniziativa pubblica, ovvero in variante a tali strumenti o alla pianificazione territoriale vigente;

c) di conseguire per le opere pubbliche e, nei casi previsti dalla legge, per le opere di pubblica utilità l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

(...)

4. Alla conferenza di servizi partecipano:

a) le amministrazioni competenti ad esprimere gli atti di assenso di cui al comma 2, lettera a);

b) il Comune e la Città metropolitana di Bologna o il soggetto d'area vasta territorialmente interessati dalla localizzazione dell'opera;

c) gli enti titolari dei piani di cui si propone la modifica;

d) l'autorità competente per la valutazione ambientale, di cui all'articolo 19, comma 3, la quale esprime il proprio parere sulla sostenibilità ambientale e territoriale delle varianti nell'ambito della conferenza di servizi;

e) le altre amministrazioni chiamate dalla legge ad esprimere il proprio parere, nulla osta o altro atto di assenso, comunque denominato, per l'approvazione delle varianti proposte.

VISTO l'art. 19 della stessa L.R. 24/2017 che dispone:

3. La Regione, la Città metropolitana di Bologna e i soggetti d'area vasta di cui all'articolo 42, comma 2, assumono, rispettivamente, la qualità di autorità competente per la valutazione ambientale in merito alla valutazione:

a) la Regione, dei piani regionali, metropolitani e d'area vasta;

b) la Città metropolitana di Bologna, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte del territorio metropolitano;

c) i soggetti d'area vasta, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte dell'ambito territoriale di area vasta di loro competenza.

VISTA la L.R. 30 ottobre 2008 n. 19, "Norme per la riduzione del rischio sismico";

VISTO l'art. 32 della L.R. 20/2000 che prevede che la Giunta provinciale possa sollevare riserve in merito alla conformità del PSC al PTCP e agli altri strumenti della pianificazione provinciale e regionale, limitatamente agli ambiti delle materie di pertinenza dei piani stessi, nonché alle eventuali determinazioni assunte in sede di accordo di pianificazione.

VISTO l'art. 33 c.4bis della L.R. 20/2000 e smi che dispone che:

4bis. Il RUE, qualora presenti la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato di cui all'articolo 29, comma 2-bis, è adottato ed approvato con il procedimento previsto dall'articolo 34.

VISTO l'art. 34 c.6 della L.R. 20/2000 e smi che dispone che:

"Contemporaneamente al deposito, il POC viene trasmesso alla Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore. Trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una valutazione positiva."

VISTA la Relazione del Servizio Programmazione territoriale (ALLEGATO A) con la quale si propone:

1. DI ESPRIMERE parere favorevole alla variante urbanistica attivata ai sensi dell'art. 53 LR 24/2017 per ampliamento piazzali di deposito a servizio dell'attività esistente a Faenza in via Convertite 8.
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/2017, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat della variante urbanistica attivata ai sensi dell'art. 53 LR 24/2017 per ampliamento piazzali di deposito a servizio dell'attività esistente a Faenza in via Convertite 8, ferme restando le condizioni di ARPAE richiamate al punto b. del "Constatato" della presente Relazione.

3. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art.5 della L.R. 19/2008, alle condizioni riportate al punto c. del "Constatato" della presente Relazione.
4. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia dell'Atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.
5. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale la trasmissione dell'Atto all'Unione della Romagna Faentina.

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 25/01/2021 avente ad oggetto "DUP Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 – Approvazione";

VISTO l'Atto del Presidente n. 21 del 12/02/2021, relativo all'approvazione del Piano della Performance, Piano esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi 2021-2023 - esercizio 2021;

RITENUTE condivisibili le considerazioni espresse dal Servizio Programmazione territoriale;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Programmazione Territoriale ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;

PREVIA istruttoria svolta dal responsabile del procedimento arch. Fabio Poggioli, la cui attività è finalizzata anche alla realizzazione dell'obiettivo di PEG/PDO 122102 "Verifica e supporto alla pianificazione comunale" Azione 2 "Verifica di coerenza con i Piani sovraordinati degli strumenti di pianificazione comunale per la fase transitoria di cui all'art. 4 della L.R. 24/2017";

VERIFICATO che in merito al presente atto non sussistono obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

D I S P O N E

1. DI ESPRIMERE parere favorevole alla variante urbanistica attivata ai sensi dell'art. 53 LR 24/2017 per ampliamento piazzali di deposito a servizio dell'attività esistente a Faenza in via Convertite 8.
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/2017, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat della variante urbanistica attivata ai sensi dell'art. 53 LR 24/2017 per ampliamento piazzali di deposito a servizio dell'attività esistente a Faenza in via Convertite 8, ferme restando le condizioni di ARPAE richiamate al punto b. del "Constatato" di cui all'allegato A) del presente Atto.
3. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008, alle condizioni riportate al punto c. del "Constatato" di cui all'allegato A) del presente Atto.
4. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia dell'Atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.
5. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale la trasmissione dell'Atto all'Unione della Romagna Faentina.

DA ATTO

CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n. 61/2020.

A T T E S T A

CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nel vigente P.T.P.C.T. 2021-2023 della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione.

IL PRESIDENTE

Michele de Pascale

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

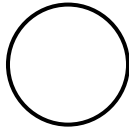
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____



Provincia di Ravenna

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO : COMUNE DI FAENZA

ENOMONDO S.R.L. - procedimento ai sensi dell'art. 53 LR 24/2017 per ampliamento piazzali di deposito a servizio dell'attività esistente a Faenza in via Convertite 8.

IL SERVIZIO TERRITORIO

VISTA la L.R. n° 24 del 21 dicembre 2017, ed in particolare l'art. 4, comma 4 che dispone:

4. Fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto, entro il termine di cui al comma 1 possono altresì essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge:

...

e) gli atti negoziali e i procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica

(...)

VISTO l'art. 53 della L.R. 24/2017 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del suolo":

1. Fuori dai casi di progetti sottoposti a VIA, per i quali operano le modalità di coordinamento e integrazione dei procedimenti previste dalla normativa di settore, gli enti e i soggetti interessati possono promuovere lo svolgimento del procedimento unico disciplinato del presente articolo per l'approvazione del progetto definitivo o esecutivo dei seguenti interventi e opere:

a) opere pubbliche e opere qualificate dalla legislazione di interesse pubblico, di rilievo regionale, metropolitano, d'area vasta o comunale;

b) interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio di impresa ovvero interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate, nell'area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività.

2. L'approvazione del progetto delle opere e interventi elencati al comma 1 attraverso il presente procedimento unico consente:

a) di acquisire tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'opera o intervento secondo la legislazione vigente;

b) di approvare la localizzazione delle opere e interventi non previsti dal PUG, dall'accordo operativo o dal piano attuativo di iniziativa pubblica, ovvero in variante a tali strumenti o alla pianificazione territoriale vigente;

c) di conseguire per le opere pubbliche e, nei casi previsti dalla legge, per le opere di pubblica utilità l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

(...)

4. Alla conferenza di servizi partecipano:

a) le amministrazioni competenti ad esprimere gli atti di assenso di cui al comma 2, lettera a);

b) il Comune e la Città metropolitana di Bologna o il soggetto d'area vasta territorialmente interessati dalla localizzazione dell'opera;

c) gli enti titolari dei piani di cui si propone la modifica;

d) l'autorità competente per la valutazione ambientale, di cui all'articolo 19, comma 3, la quale esprime il proprio parere sulla sostenibilità ambientale e territoriale delle varianti nell'ambito della conferenza di servizi;

e) le altre amministrazioni chiamate dalla legge ad esprimere il proprio parere, nulla osta o altro atto di assenso, comunque denominato, per l'approvazione delle varianti proposte.

VISTO l'art. 19 della stessa L.R. 24/2017 che dispone:

3. La Regione, la Città metropolitana di Bologna e i soggetti d'area vasta di cui all'articolo 42, comma 2, assumono, rispettivamente, la qualità di autorità competente per la valutazione ambientale in merito alla valutazione:

a) la Regione, dei piani regionali, metropolitani e d'area vasta;

b) la Città metropolitana di Bologna, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte del territorio metropolitano;

c) i soggetti d'area vasta, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte dell'ambito territoriale di area vasta di loro competenza.

VISTA la L.R. 30 ottobre 2008 n.19, "Norme per la riduzione del rischio sismico";

VISTO l'art. 32 della L.R. 20/2000 che prevede che la Giunta provinciale possa sollevare riserve in merito alla conformità del PSC al PTCP e agli altri strumenti della pianificazione provinciale e regionale, limitatamente agli ambiti delle materie di pertinenza dei piani stessi, nonché alle eventuali determinazioni assunte in sede di accordo di pianificazione.

VISTO l'art. 33 c.4bis della L.R. 20/2000 e smi che dispone che:

4bis. Il RUE, qualora presenti la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato di cui all'articolo 29, comma 2-bis, è adottato ed approvato con il procedimento previsto dall'articolo 34.

VISTO l'art.34 c.6 della L.R. 20/2000 e smi che dispone che:

"Contemporaneamente al deposito, il POC viene trasmesso alla Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore.

Trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una valutazione positiva."

VISTA la deliberazione n.9 del 28 febbraio 2006 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il PTCP della Provincia di Ravenna, i cui contenuti sono stati sottoposti a valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT), così come previsto dalla L.R. 20/2000;

VISTA la nota dell'Unione della Romagna Faentina del 09/12/2020 (ns PG 31104) con la quale è stata convocata la conferenza dei servizi in modalità asincrona ed ha trasmesso la documentazione relativa al procedimento ai sensi dell'art. 53 LR 24/2017 procedimento ai sensi dell'art. 53 LR 24/2017 per ampliamento piazzali di deposito a servizio dell'attività esistente a Faenza in via Convertite 8.

VISTE le successive note dell'Unione della Romagna Faentina del 22/01/2021 (ns PG1878); del 03/03/2021 (ns PG 5750); del 06/04/2021 (ns PG 9054); del 14/04/2021 (ns PG 10004) con la quale è stata trasmessa la documentazione necessaria ai fini dell'espressione della Provincia di Ravenna.

PREMESSO:

CHE il Comune di Faenza è dotato di Piano Strutturale Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 5761/17 del 22.01.2010;

CHE il Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina nella seduta del 31.03.2015 ha approvato con deliberazione n° 11 il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) del Comune di Faenza;

CHE il Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina nella seduta del 30.11.2016 ha approvato con deliberazione n° 56 la variante n. 2 al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) del Comune di Faenza,

CONSTATATO:

CHE il progetto interessa l'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili della società Enomondo s.r.l., sito a Faenza in via Convertite, e prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

- piazzale di superficie complessiva pari a 15.700 mq e relativa viabilità circostante, funzionale all'attività dell'impianto. Tale intervento è suddiviso in successive fasi temporali;
- spostamento del metanodotto esistente;
- fascia a verde di mitigazione dell'area da cedere all'Amministrazione Comunale.

Il procedimento in oggetto è finalizzato alla realizzazione delle opere precedentemente elencate e non comprende autorizzazioni riguardanti attività di trattamento rifiuti.

a. SULLA CONFORMITA' ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

Il rapporto ambientale contiene la verifica di conformità dell'intervento in oggetto rispetto alla pianificazione sovraordinata vigente. Lo stesso documento ne evidenzia la mancata conformità rispetto alla pianificazione urbanistica comunale in quanto l'area oggetto di intervento è classificata: dal vigente PSC come "Ambito ad alta vocazione produttiva agricola di pianura", il RUE la classifica tra gli "Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola". Conseguentemente il progetto interviene in variante alla pianificazione urbanistica comunale.

La stessa area non è interessata da vincoli e/o elementi di tutela individuati dalla tav. 2-11 del PTCP e dalla carta forestale della Provincia di Ravenna.

Il rapporto ambientale analizza inoltre la Tav. 4 del PTCP "Aree non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti", riscontrando che l'area è definita ad "ammissibilità condizionata", e che la stessa classificazione deriva dal seguente criterio:

L.R. 24 marzo 2000, n. 20, con particolare attenzione alle seguenti parti: art. A-18 – Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico; art. A-19 - Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola. L'eventuale realizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti è subordinata alla compatibilità con la strumentazione urbanistica comunale; sono comunque ammessi impianti di compostaggio a condizione che l'attività sia svolta da imprenditore agricolo e sia funzionale a produrre compost per la medesima impresa agricola ovvero per le imprese agricole con esso consorziate.

Sullo stesso tema il rapporto esprime la seguente considerazione: *Dunque l'ammissibilità condizionata è dovuta al fatto che l'area in esame è un ambito ad alta vocazione produttiva agricola di pianura di cui all'Art. A19 della LR 20/2000.*

Come si descriverà nei capitoli successivi la presente variante urbanistica riguarda la trasformazione da area agricola ad area produttiva della porzione di terreno oggetto di intervento. Dunque all'esito positivo del procedimento di variante urbanistica l'attività di gestione rifiuti sarebbe compatibile con la destinazione industriale dell'area.

Al riguardo si ritiene necessario precisare che l'approvazione del progetto, in variante alla pianificazione urbanistica, non produce automaticamente la modifica del Piano provinciale, in questo caso della Tavola 4; che potrà essere aggiornata solo a seguito di specifica procedura di variazione. Inoltre l'idoneità di un'area alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti è subordinata anche ad altre condizioni, che non sono state riportate nel rapporto, quali ad esempio quelle indicate alle lettere "a" e "c" dell'art.6.2 delle NTA del PTCP. Pertanto la valutazione rispetto alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti verrà effettuata in sede di specifico procedimento autorizzativo, non compreso nel procedimento in oggetto.

b. SULLA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

In adempimento a quanto previsto dall'art. 19 della LR 24/2017, per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale: AUSL Romagna, ARPAE, Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, dai quali sono pervenuti i seguenti pareri allegati alla nota PG 2021/9054:

- Arpae, nota del 01/04/2021:

(...)

Considerato che, ai sensi della Variante specifica al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) in attuazione al Piano Regionale dei Rifiuti, l'area in oggetto viene classificata come "ambito ad alta vocazione produttiva agricola di pianura di cui all'Art. A19 della LR 20/2000" e pertanto, rispetto alla gestione rifiuti si configura come "area ad ammissibilità condizionata":

"L.R. 24 marzo 2000, n. 20, con particolare attenzione alle seguenti parti: art. A-18 – Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico; art. A-19 - Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola.

L'eventuale realizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti è subordinata alla compatibilità con la strumentazione urbanistica comunale; sono comunque ammessi impianti di compostaggio a

condizione che l'attività sia svolta da imprenditore agricolo e sia funzionale a produrre compost per la medesima impresa agricola ovvero per le imprese agricole con esso consorziate"; per quanto di competenza questa Agenzia esprime parere favorevole alla variante urbanistica in oggetto alle seguenti condizioni:

- nell'area del piazzale dovranno essere svolte unicamente attività compatibili con quanto normato per un area ad ammissibilità condizionata come descritta in premessa. Qualsiasi attività di gestione rifiuti dovrà essere valutata e autorizzata preventivamente in altri procedimenti autorizzativi;

- dal progetto presentato si prende atto che le acque reflue di dilavamento, attraverso rete fognaria dedicata e nuovo sollevamento (CS12), saranno inviate all'impianto di depurazione della ditta CAVIRO. Pertanto i fanghi di risulta della depurazione anaerobica, originati dalle acque reflue di dilavamento provenienti dal piazzale in oggetto per poter essere destinati a spandimento in agricoltura non devono essere riconducibili ad attività di gestione Rifiuti.

Si allega il parere acustico riguardante la variante di Piano di Classificazione Acustica e il progetto per la realizzazione dei nuovi piazzali, specificando che tale parere non entra nel merito dell'idoneità dei materiali stoccati ma solo dell'idoneità dal punto di vista acustico.

- Consorzio di Bonifica Romagna Occidentale, nota del 25.03.2021 con la quale "(...)si esprime dal punto di vista idraulico, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, parere favorevole alla trasformazione urbanistica in oggetto."

- AUSL, nota del 01.04.2021, con la quale "(...) nulla osta, per quanto di competenza, all'approvazione della variante agli strumenti di pianificazione urbanistica del Comune di Faenza proposta da "Enomondo srl".

Il progetto è stato depositato per 60 gg. e non sono pervenute osservazioni.

Il Settore Territorio dell'Unione della Romagna Faentina, in sede di Conferenza dei Servizi, ha chiesto alcuni approfondimenti di carattere progettuale, in particolare:

le considerazioni in merito alla fascia di mitigazione non sono coerenti con il progetto in esame (allevamenti pollame, sempreverdi) e non sono supportate tecnicamente: esplicitare i parametri e i calcoli secondo cui l'area di mitigazione ridestinata ad area produttiva è compensata dalla fascia a verde in termini di Co2, PM10, funzione ecosistemica, isola di calore ecc;

Con riferimento alla valutazione riguardante la "funzione cosistemica" si condivide l'interesse per la tematica, introdotta dalla L.R. 24/2017, per la quale la Provincia ha avviato l'adeguamento della pianificazione territoriale ma che al momento non ha la disponibilità di strumenti di valutazione.

c. PARERE SU COMPATIBILITA' RISPETTO AL RISCHIO SISMICO

In riferimento alla richiesta del Comune di Faenza (Fascicolo 07-09-03 2020/4/0), relativa al Procedimento unico di cui all'oggetto, in base a quanto previsto dall'Art. 5 della L. R. n° 19/2008 e dal D.M. 11/03/1988 al punto "H" (fattibilità geotecnica di opere su grandi aree), questo Servizio

VISTO

la Relazione geologica;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza, sulla compatibilità del Procedimento unico con le condizioni geomorfologiche del territorio in relazione al rischio sismico del medesimo.

Il presente parere è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni da applicarsi in sede di progettazione esecutiva:

1: dovrà essere verificata la presenza di paleomorfologie sepolte, di depositi eluviali-colluviali-torrentizi e/o disomogeneità litostratigrafiche tali da creare rischi sismici, geotecnici e/o idrogeo-

logici mediante interazione con le strutture di fondazione e le strutture in elevazione, e di conseguenza dovranno essere scelte soluzioni tecniche fondazionali in grado di annullare tali rischi; in tal caso potranno esserci variazioni litostratigrafiche latero-verticali anche complesse, e si potranno porre problemi progettuali anche gravi per contatto di litologie con caratteristiche molto diverse tra loro, tali, appunto, da creare rischi geotecnici, sismici e/o idrogeologici; le scarpate morfologiche esistenti, di origine naturale od antropica, dovranno essere separate dalle fondazioni da fasce di rispetto sufficienti ad escludere totalmente interazioni sismiche tra le scarpate e le fondazioni stesse; la presenza di depositi a caratteristiche molto diverse e pertanto a rischio sia sotto il profilo geotecnico che sotto quello sismico ed idrogeologico dovrà quindi essere presa in attentissima considerazione;

2: nella Normativa Tecnica di Attuazione dello Strumento di Attuazione andrà inserito l'obbligo di presentare, per le opere in progetto, specifica relazione geologica e geotecnica (comprensiva delle problematiche sismiche) in sede di progettazione esecutiva;

3: va completata una indagine geognostica preliminare dell'area e di un suo adeguato intorno, in sede di progettazione esecutiva, e preliminarmente alla progettazione esecutiva delle opere in progetto; la profondità delle prove (es. prove penetrometriche) dal piano di campagna deve essere la massima possibile secondo legge ed in base alle strutture di fondazione ed in elevazione che si prevedono preliminarmente (anche ai fini della caratterizzazione sismica) oppure a profondità maggiori qualora richiesto dalle situazioni stratigrafiche o dalle esigenze progettuali; in particolare si richiede l'esecuzione di altre prove in situ spinte almeno a -20 m di profondità dal piano di campagna; l'indagine deve coprire tutta l'area interessata da urbanizzazione ed edificazione in modo sufficientemente fitto ed omogeneo; il completamento dell'indagine deve permettere anche una valutazione della litostratigrafia e dei parametri geotecnici e geomeccanici dei vari strati (o lenti) nella loro variazione orizzontale-verticale, cioè tridimensionale, in tutta l'area (a tale scopo sono richieste le rappresentazioni planimetriche e di sezioni verticali litostratigrafiche, lungo varie direzioni spaziali ossia azimuth); delle nuove prove geognostiche da eseguire si richiedono tutti i diagrammi e le tabelle dei parametri geotecnici e delle interpretazioni litostratigrafiche; sulla base dei parametri litostratigrafici, geotecnici e geomeccanici vanno fatti calcoli dei carichi ammissibili e si faranno ipotesi fondazionali adeguate; si terrà conto di tutti i carichi possibili e con le condizioni più sfavorevoli (presenza di carichi dinamici, accidentali, da sisma, da neve, da vento, ecc.); tali problematiche vanno valutate attentissimamente, tenendo conto anche degli effetti della falda freatica e delle sue oscillazioni, nonché delle azioni sismiche inerenti carichi e cedimenti; andranno inoltre fatte varie ipotesi fondazionali; in ogni caso si dovranno limitare al minimo i carichi ed i cedimenti assoluti e differenziali; andranno indicati i provvedimenti tecnici adeguati a far fronte a tutte le problematiche che verranno eventualmente in evidenza; si richiedono i calcoli dei cedimenti assoluti e differenziali nelle varie ipotesi fondazionali prese in considerazione; si dovranno valutare attentissimamente le caratteristiche geomeccaniche dei terreni di fondazione; si dovrà altresì tener conto dei cicli di rigonfiamento-essiccamento dei terreni coesivi eventualmente situati in vicinanza del piano di campagna in occasione delle oscillazioni stagionali della falda e delle piogge; va da sé che tutta la progettazione dovrà ottemperare alle Norme Tecniche per le Costruzioni attualmente vigenti, anche per quanto riguarda le problematiche sismiche;

4: gli sterri e i riporti vanno ridotti al minimo compatibile con le problematiche dell'area;

5: il valore di V_{s30} e la categoria dei terreni di fondazione (qui riportata come categoria C) vanno riferiti non al piano di campagna attuale ma alla quota del presumibile piano fondale, una volta individuato questo mediante tutte le integrazioni alla indagine geognostica; si dovranno individuare e tenere in adeguato conto le frequenze proprie del/dei terreno/terreni di fondazione in modo tale da evitare fenomeni di risonanza con gli edifici in caso di sisma; i dati ricavati sono da confrontare ed integrare con tutti i dati geologici e geotecnici; da tali indagini andranno tratte attentissimamente tutte le indicazioni tecniche del caso, unitamente alle informazioni di altra origine ricordate in quanto precede ed in quanto segue; anche tutti i parametri testé ricordati andranno riferiti alla quota presumibile di fondazione, e dovranno tener conto però anche delle caratteristiche sismiche di tutti i terreni sovrastanti tale quota;

6: in specifico andranno eseguite indagini e valutazioni approfondite e di dettaglio sulle problematiche sismiche relative alle opere in progetto e alle opere fondazionali ed in elevato già esistenti in un adeguato intorno degli edifici previsti;

7: le indagini geologiche e geognostiche di dettaglio di cui sopra dovranno servire anche ad individuare le caratteristiche degli strati o livelli granulari saturi presenti, per i quali dovrà essere valutato il potenziale di liquefazione sismica con l'applicazione di una accelerazione a_{max} adeguata e con la scelta di Magnitudo (M) adeguate a quanto noto dalla storia sismica dell'area in esame e di suoli di fondazione adeguati; andranno valutati tutti gli strati granulari saturi (anche delle prove geognostiche da eseguire), indipendentemente da potenza e da profondità dal piano di campagna, perchè ciò richiede il principio di precauzione e perchè sono già stati individuati alcuni strati liquefacibili; la situazione va valutata con il massimo della cautela, e andranno eseguite opportune considerazioni sul rischio di liquefazione; le relative prove geognostiche dovranno essere CPTU e/o CPTe che, da indagini recenti, sono risultate più cautelative delle CPT;

8: andranno calcolati gli eventuali cedimenti post-sisma;

9: per i calcoli relativi alle problematiche sismiche si suggerisce di utilizzare valori della Magnitudo non inferiori a quelle massime previste per la Zona Sismogenetica di cui fanno parte le aree interessate dal Procedimento unico;

10: andranno seguite tutte le indicazioni fornite dalla Relazione; ;

11: si richiedono le adeguate analisi dei materiali per la realizzazione di strade, piazzali e parcheggi: le Norme CNR-UNI e le Raccomandazioni dell'AGI (Associazione Geotecnica Italiana) danno metodi validi per valutare l'idoneità tecnica di varie terre come sottofondi di tali strutture e per la progettazione delle stesse a regola d'arte, nelle loro varie parti;

12: si richiede la verifica delle necessità di regimazione idraulica dell'area e di un suo adeguato intorno alla luce di una verifica del rischio idraulico, e di conseguenza andranno realizzate adeguate opere di regimazione delle acque superficiali eseguite a regola d'arte anche sull'area di intervento.

Il presente parere non esime inoltre dai seguenti obblighi:

- rispetto della normativa prevista dal Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni;
- verificare la funzionalità della rete pubblica di scolo;
- verificare la conformità dei contenuti delle "Norme Tecniche di Attuazione" allegate con quanto previsto dalla normativa sismica;
- rispettare ogni altra normativa vigente in materia.

CONSIDERATO:

CHE ai sensi degli artt.33 e 34 della L.R. 20/2000 la Giunta Provinciale "può formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore".

CHE le funzioni di organo esecutivo della Giunta Provinciale sono ora assunte in capo al Presidente della Provincia come stabilito dalla Legge 56/2014 (c.d. Del Rio) e ss.mm.ii.;

CHE le previsioni di cui alla variante in oggetto non contrastano con le prescrizioni, le direttive e gli indirizzi del vigente PTCP, sia nella sua componente paesistica che pianificatoria;

Tutto ciò PREMESSO, CONSTATATO E CONSIDERATO

PROPONE

1. DI ESPRIMERE parere favorevole alla variante urbanistica attivata ai sensi dell'art. 53 LR 24/2017 per ampliamento piazzali di deposito a servizio dell'attività esistente a Faenza in via Convertite 8.
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/2017, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat della variante urbanistica attivata ai sensi dell'art. 53 LR 24/2017 per ampliamento piazzali di deposito a servizio dell'attività esistente a Faenza in via Convertite 8, ferme restando le condizioni di ARPAE richiamate al punto b. del "Constatato" della presente Relazione.

3. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art.5 della L.R. 19/2008, alle condizioni riportate al punto c. del "Constatato" della presente Relazione.
4. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia dell'Atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.
5. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale la trasmissione dell'Atto all'Unione della Romagna Faentina.

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
(ARCH. FABIO POGGIOLI)



Provincia di Ravenna

Proponente: /Programmazione Territoriale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

su PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPOSTA n. 524/2021

OGGETTO: COMUNE DI FAENZA - ENOMONDO S.R.L. - PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 53 LR 24/2017 PER AMPLIAMENTO PIAZZALI DI DEPOSITO A SERVIZIO DELL'ATTIVITÀ ESISTENTE A FAENZA IN VIA CONVERTITE 8.

SETTORE INTERESSATO

Il sottoscritto Responsabile del *setto*re interessato ESPRIME ai sensi e per gli effetti dell'art 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Ravenna, 27/04/2021

IL DIRIGENTE del SETTORE
NOBILE PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Registro per gli Atti del Presidente della Provincia

N. 52 DEL 28/04/2021

OGGETTO: COMUNE DI FAENZA - ENOMONDO S.R.L. - PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 53 LR 24/2017 PER AMPLIAMENTO PIAZZALI DI DEPOSITO A SERVIZIO DELL'ATTIVITÀ ESISTENTE A FAENZA IN VIA CONVERTITE 8.

Si dichiara che il presente atto è divenuto esecutivo il 09/05/2021, ovvero decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on line di questo Ente, n. 590 di pubblicazione del 28/04/2021

Ravenna, 10/05/2021

IL DIPENDENTE INCARICATO

MORELLI ROSSANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n 82/2005 e ss.mm.ii.)



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Registro per gli Atti del Presidente della Provincia

N. 52 DEL 28/04/2021

OGGETTO: COMUNE DI FAENZA - ENOMONDO S.R.L. - PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 53 LR 24/2017 PER AMPLIAMENTO PIAZZALI DI DEPOSITO A SERVIZIO DELL'ATTIVITÀ ESISTENTE A FAENZA IN VIA CONVERTITE 8.

Si CERTIFICA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e ss.mm.ii, l'avvenuta regolare pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line n. 590 di pubblicazione, di questa Provincia dal 28/04/2021 al 13/05/2021 per 15 giorni consecutivi.

Ravenna, 14/05/2021

**IL DIPENDENTE INCARICATO
MORELLI ROSSANA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n 82/2005 e ss.mm.ii.)